



### Il diritto e l'umano

Irene Stolzi

Prof. ord. dell'Università di Firenze



Inizio con una *excusatio non petita*, o, più prosaicamente, mettendo le mani avanti: non mi sono mai occupata di diritto e letteratura; sono una lettrice molto ordinaria di Balzac; ho scarsa dimestichezza con molti degli istituti di diritto commerciale di cui Giuseppe Guizzi parla. Mi limiterò, dunque, a fare qualche spigolatura a margine di questo volume colto e raffinatissimo, tentando di dire qualcosa su due aspetti sui quali si sofferma l'Autore. Il primo: il rapporto tra diritto e letteratura e il contributo che questo modo di guardare al diritto può dare non solo alla formazione del giovane giurista ma anche al bagaglio metodologico e culturale del giurista maturo; il secondo: l'idea – a più riprese ribadita nel libro – che Balzac possa essere considerato un acuto indagatore della propria epoca e, contemporaneamente, un autore capace di importanti intuizioni del futuro e sul futuro (in un paio di passaggi si usa l'espressione «realismo visionario»<sup>1</sup>).

Andiamo per ordine. Con riferimento al rapporto tra diritto e letteratura, mi pare che dalla riflessione di Guizzi emerga con chiarezza come *non* debba essere interpretato questo legame: esso, in particolare, non va assunto, estrinsecamente, alla stregua di un censimento, di un dato meramente descrittivo (come e quanto uno scrittore dà spazio nei propri lavori letterari alla dimensione giuridica, nelle molte e diverse espressioni che essa può assumere: le norme, le grida, il processo, le istituzioni ecc.). Ma non va neppure assunto – dice Guizzi – come una «divagazione colta» (p. 9), come una scorribanda *extra moenia* volta a dare un po' di brio alle pagine, talvolta noiose, dei giuristi. Muovendo da qui, può dirsi che il rapporto tra diritto e letteratura diviene un rilevante osservatorio per recuperare il diritto ai differenti contesti storico-geografici: perché permette di vedere (anche) nel diritto, nelle sue molteplici manifestazioni, una dimensione attraverso la quale le singole esperienze hanno costruito (e restituito) la propria identità; perché, in questo modo, il diritto riesce a salvarsi dall'eccentricità, dal rischio, cioè, di essere vissuto come una dimensione appartata, esoterica, lontana dalla realtà e dai concretissimi

<sup>1</sup> Si useranno queste virgolette («») per riportare le parole di Giuseppe Guizzi o di altri autori citati, mentre si utilizzeranno queste (") per citare passaggi tratti dalle opere di Balzac.

assetto politici, sociali ed economici da cui è plasmato e che, al tempo stesso, ambisce a plasmare e governare.

Un modo, in sostanza, per non dimenticare come «lo studio e la conoscenza del diritto non poss[ano] andare disgiunti dal contatto con la realtà vivente» (p. 78), con quella realtà che la letteratura, in quanto viaggio attraverso l'umanità (e la disumanità), descrive e indaga. Una delle vie, dunque, per ricordare che «*ubi societas ibi ius*» (p. 9) e per allontanare il rischio di vedere nel diritto un distillato di formule logicamente concatenate, prive di ogni radicazione spazio-temporale e sulle quali il giurista è tenuto a compiere i propri esercizi ermeneutici. Che è poi una delle vie per tener fermo un assunto elementare, seppure spesso sovrastato dalla tentazione di vedere nella norma una dimensione autosufficiente, ovvero che il diritto, anche (soprattutto?) quando dichiara di esserlo, non è mai una dimensione neutrale, asettica, ma è sempre l'espressione di una certa visione del mondo, figlia di un determinato tempo e di un determinato luogo. Se dunque non esistono le regole, ma le scelte regolative, se, cioè, ogni regola esprime la scelta, appunto, di regolare un determinato fenomeno in un determinato modo, il giurista è chiamato a leggere e decrittare questo sostrato valoriale.

Da un simile osservatorio, il diritto che Balzac ha di fronte – quello uscito dalla gloriosa stagione codificatoria di epoca napoleonica – si legittima proprio presentandosi quale voce e invero di una razionalità oggettiva, suscettibile, come tale, di abitare ogni tempo e ogni luogo. A questa (auto)rappresentazione Balzac oppone lo sguardo acuto dell'osservatore inesausto, intenzionato a cogliere il mondo in tutte le sue pieghe. Egli ha infatti «dato inizio [...] alla stagione del realismo contemporaneo» (p. 80) consegnandoci, consapevolmente, un affresco esteso dell'umanità, «una storia del cuore umano, tessuta filo per filo», una storia che non intende «dimenticare né una situazione della vita, né un carattere di uomo e di donna, né una maniera di vivere, né una professione, né una zona sociale, né un paese della Francia, né qualunque cosa dell'infanzia, della vecchiaia, dell'età matura, della politica, della giustizia, della guerra» (p. 80).

Questo atteggiamento consente a Balzac – spero di aver correttamente interpretato le pagine di Guizzi – di avvicinare la dimensione giuridica come dimensione che nasce e si sviluppa proprio per ordinare e regolare le relazioni umane. E di avvicinarla scandagliando le molte facce della realtà che il tessuto normativo solo in parte può (o vuole) recepire e che Balzac sembra invece capace di restituire nelle sue plurime e caleidoscopiche combinazioni. Anzitutto posando sui codici uno sguardo demitizzante, denudante, capace di «esprimere il naufragio delle illusioni della società nata all'indomani della rivoluzione francese a confronto con l'ascesa delle forze della Restaurazione e del montante capitalismo, specie di quello finanziario, sicché nella sua rappresentazione non poteva certo mancare la considerazione di quei rivolgimenti che anche in campo economico condussero, nei primi trent'anni del secolo, alla progressiva crisi di un ceto e di una classe, quale quella dei commercianti e degli artigiani» (p. 81).

Balzac, nel certificare la fine di un mondo, rileva come alcune delle norme dei codici siano, per così dire, nate vecchie (la pensava allo stesso modo anche un altro osservatore di eccezionale levatura, Pellegrino Rossi) e sicuramente distanti dal nuovo volto del capitalismo. *Le illusioni perdute*, che esce nel 1843, è il «romanzo chiave – dice Guizzi –

nella rappresentazione delle nuove linee di tendenza dell'economia del XIX secolo e non solo di quella francese» (pp. 32-3). Balzac, cioè, coglie con lucidità come il mercato non sia più un luogo di comportamenti duri ma leali, ma il luogo nel quale il più scaltro, o forse anche più scorretto, può essere premiato, «un mercato senza altra legge se non quella dei “lupi cervieri” (p. 35).

Di particolare interesse, nel volume, le pagine destinate alla questione del fallimento che, a partire dal nome – messo, non a caso, in discussione nella recente normativa – si presenta come una situazione afflittiva e stigmatizzante per chi la vive. Guizzi segue le riflessioni di Balzac utilizzando questo tema – di nuovo, spero di non sbagliare – come una sorta di cartina di tornasole per misurare i cambiamenti di un mondo ma anche la ridotta capacità di captazione della realtà che talora caratterizza le norme. Balzac, infatti, da un lato evidenzia la «diffusa connotazione negativa che nella coscienza collettiva è associata all'insolvenza e al fallimento», e, dall'altro «non manca di avvertirci della sua ingiustizia, e in definitiva di come essa sia frutto della incapacità, anche del legislatore, di indagare sulle (e di discernere tra le) cause di un dissesto» (p. 89).

Al tempo stesso, Guizzi evidenzia un'«intuizione anticipatrice» (p. 117) di Balzac, che si mostra consapevole dell'importanza che può avere «una soluzione negoziale con i [...] creditori» (p. 100). Soluzione, questa, che non si spiega solamente col desiderio del debitore di salvarsi dall'onta di un processo, ma anche col fatto che il creditore, spesso, non appare la parte davvero più forte.

Come dire: le norme restano le medesime, ma se cambia la mentalità sottostante, se il dissesto non viene più visto come una prospettiva a cui cercare in ogni modo di sottrarsi, anche il creditore vede di molto attenuata la propria forza. Sotto un simile profilo, la riflessione di Balzac si presenta come «profetica e passatista» insieme. (A. Mazzacane, p. 116). Passatista è l'attenzione «che viene riservata ai più impenitenti tra i debitori» al pari del plauso nei riguardi di qualunque iniziativa dei creditori volta a ottenere il pagamento. E questo «rappresenta un'opposizione per certi versi anacronistica alle regole del capitalismo oramai trionfante e alla morale borghese. Ma è anche profetica, appunto perché quell'elogio dell'indebitamento e poi del suo sistematico inadempimento che per l'ideologia imperante nel momento storico in cui Balzac scrive può effettivamente apparire quale espressione di una logica distorcente e deviante, se non oscena, finisce per anticipare quel che, qui e ora, pare costituire, invece, in un certo senso la normalità» (pp. 116-117).

È a partire da queste considerazioni che Guizzi introduce alcuni riferimenti alla situazione attuale<sup>2</sup> nella quale il favore per l'esdebitazione, lungi dal riflettere un afflato

<sup>2</sup> «Non diversamente da quanto avviene nella società contemporanea, anche in quella di Balzac il creditore non ha dunque molte leve per ottenere il pagamento integrale di quanto gli spetta e il debitore può persino permettersi di decidere se pagare o no a suo capriccio senza nemmeno dover più ricorrere ai sotterfugi e alle menzogne a cui è costretto ancora a ricorrere Mercadet. Dal momento che non ci si può più appellare ai principi dell'ethos borghese e alla colpevolizzazione morale dell'inadempiente [...] in un contesto in cui chi adempie per intero il suo debito non è altro

solidaristico o perequativo (p. 112), risponde a più pragmatiche esigenze di perpetuazione di un determinato sistema economico che, per non soccombere, ha bisogno di non fermare la giostra dei consumi (ormai ci si indebita – nota Guizzi – attraverso la rateizzazione del pagamento utilizzata anche per far fronte ad acquisti di modico valore). A essere messo in discussione è dunque uno dei principi-cardine dei sistemi di *civil law*, quello del «carattere universale della responsabilità patrimoniale del debitore» secondo cui uno risponde dei debiti con tutti i suoi beni presenti e futuri. Questo «cambio di paradigma» appare funzionale, appunto, «alle esigenze di autoconservazione del sistema» (p. 112), visto che il principio della responsabilità universale, disincentivando il consumo, potrebbe frenare anche le nuove iniziative imprenditoriali, determinando una complessiva stagnazione dell'economia (p. 111).

Questo richiamo al presente consente di agganciare il secondo aspetto cui si accennava in apertura, ovvero l'inclinazione visionaria della letteratura di Balzac, capace, come tale, di intuire e prefigurare scenari futuri. In generale, mi chiedo se l'espressione «realismo visionario», utilizzata per la letteratura di Balzac, non sia particolarmente calzante anche per descrivere il ruolo del diritto nelle sue molteplici manifestazioni. A partire dal legislatore che, muovendo dall'osservazione della realtà, è chiamato a confezionare regole destinate a valere dal momento della loro venuta a esistenza in avanti. Il diritto, cioè, è una dimensione che ha bisogno tanto della realtà quanto del futuro per riuscire a svolgere adeguatamente il proprio compito ordinativo. Non a caso, «la scomparsa del futuro» – autorevolmente definita una sindrome “inquietante” del presente, in parte dovuta al vorticoso dinamismo della realtà odierna (A. Prosperi) – rappresenta una questione non secondaria anche per il diritto e i suoi operatori. Da un lato, perché il diritto che insegue il tempo anziché progettarlo, tende a dilatare il suo volto sanzionatorio dal momento che le nuove regole tendono soprattutto a sanzionare gli effetti negativi di fenomeni che si sono già prodotti nella realtà. Oppure perché tende ad assumere un carattere puntiforme, di intervento mirato – sovente di natura giurisprudenziale – su specifiche situazioni.

Dall'altro lato, e in maniera solo apparentemente contraddittoria, questo diritto in affanno finisce per rendere ancora più necessaria la ricerca di ancoraggi contenutistici

---

che un *brave homme, mais bête*, l'unico vero mezzo che si offre ai creditori per non soccombere [...] è semplicemente ora come allora sapere escogitare dei trucchi proprio come Cérizet nel breve racconto balzachiano, più efficaci rispetto agli stessi strumenti legali di cui possono avvalersi i debitori per non pagare» (pp. 121-122). «Sotto questo profilo – prosegue Guizzi – non mi sembra, dunque, del tutto condivisibile l'osservazione di chi ha sottolineato che nella società messa in scena nella *Comédie Humaine* la durezza delle norme, voluta da Napoleone, avvantaggia i creditori, offrendo loro il mezzo per costringere a pagare quanto meno i “piccoli debitori” consentendo anzi “infinite possibilità di scherzi ai loro danni (Peraud). Se l'applicazione della legge costituisce fonte di ingiustizie non è perché il suo apparato repressivo sia realmente al servizio delle ragioni del credito, ma perché il mondo di Balzac è retto dal principio *dell'homo homini lupus* e nella guerra di tutti contro tutti che in essa si svolge destinati a soccombere sono semplicemente i più deboli, indipendentemente dal fatto che essi ricoprano il ruolo di creditori o debitori» (p. 119).

e metodologici. Il ruolo della letteratura – se ho ben interpretato le parole di Guizzi – si colloca qui, riportandoci da dove siamo partiti: alla natura umana. Se la letteratura di qualità ci offre infatti un viaggio non superficiale attraverso l'umano, essa non aiuta tanto a evidenziare elementi di invarianza e di permanenza al di sotto dei complessi moti trasformativi della storia. Essa non serve dunque a offrire una sorta di 'nuova dogmatica' atta a soccorrere il giurista rimasto orfano delle certezze del formalismo concettuale e positivista. Né autorizza spericolate suture tra tempi e luoghi molto distanti, col rischio di trasformare la storia, la sua inesauribile complessità, in uno schematico gioco di anticipazioni e repliche. Per dir meglio: la letteratura non ci consegna delle *certezze* universali, semmai delle *domande* universali sulla natura degli uomini e sulle differenti forme della loro organizzazione politica, sociale, economica. Detto diversamente, la letteratura può costituire un ottimo strumento per pungolare i giuristi, per ricordare loro l'importanza e la delicatezza del materiale che maneggiano, dal momento che i differenti sistemi di regole – *de iure condito o condendo* – cui dedicano la loro attenzione hanno a che fare con una domanda specifica, quella di giustizia, che ogni epoca ha portato con sé e ha diversamente declinato. Che è poi il modo per ricordare l'importanza delle domande – le risposte spesso non arrivano subito e di solito sono complesse – come elemento beneficamente asintotico della ricerca scientifica anche in campo giuridico. Un modo, insomma, per rendere pure il giurista – il riferimento va a una celebre espressione usata da Marc Bloch per descrivere il mestiere dello storico – una specie di orco, attento all'odore di umano che deve (dovrebbe) emanare da ogni fibra dell'ordinamento.

